**SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE “RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL**

**PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE**

**ENERGETICA NELL’EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D’INFRAZIONE AVVIATE**

**DALLA COMMISSIONE EUROPEA”**

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare

l’articolo 37;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte favorire la

riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto

dell’Unione Europea;

RITENUTA, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate

a recepire la direttiva 2010/31/UE, e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di

infrazione nei confronti dell’Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla

Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e

attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013;

RITENUTO altresì di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura

d’infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al

pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei

confronti dell’Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che la direttiva

2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …………..;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il

Ministro della giustizia e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

*(Modificazioni all’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

L’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

“ART. 1

(*Finalità*)

“1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al

clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.

Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

sostenere la diversificazione energetica;

promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del

settore delle costruzioni e dell’occupazione;

conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;

razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l’attuazione delle normative energetiche

al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per

le imprese;

applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.”.

ART. 2

*(Modificazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono

aggiunte le seguenti:

“l-*bis*) “attestato di prestazione energetica dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle

norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta

la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce

raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica;

l-*ter*) “attestato di qualificazione energetica”: il documento predisposto ed asseverato da un

professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla

realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la

classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di

certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla

normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di

nuova costruzione;

**l-*quater*) “cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia**

**termica e di** energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro

dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

l-*quinquies*) “confine del sistema (o energetico dell’edificio)”: confine che include

tutte le aree di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso,

dove l’energia è consumata o prodotta;

l-*sexies*) “edificio adibito ad uso pubblico”: edificio nel quale si svolge, in tutto o in

parte, l’attività istituzionale di enti pubblici;

l-*septies*) “edificio di proprietà pubblica”: edificio di proprietà dello Stato, delle

regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati

dai predetti soggetti;

l-*octies*) “edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica,

calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i

requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico

molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti

rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ);

l-*novies*) “edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica

progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica”: edificio identico in termini di

geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi

costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione

d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri

energetici predeterminati;

l-*decies)* “elemento edilizio”: sistema tecnico per l’edilizia o componente

dell’involucro di un edificio;

l-*undecies*) “energia consegnata o fornita”: energia espressa per vettore energetico

finale, fornita al confine dell’edificio agli impianti tecnici per produrre energia

termica o elettrica per i servizi energetici dell’edificio;

l-*duodecies*) “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili

non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e

oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di

depurazione e biogas;

l-*ter decies*) “energia esportata”: quantità di energia, relativa a un dato vettore

energetico, generata all’interno del confine del sistema e utilizzata all’esterno dello

stesso confine;

l-*quater decies*) “energia primaria”: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha

subito alcun processo di conversione o trasformazione;

l-*quinquies decies*)“energia prodotta in situ”: energia prodotta o captata o prelevata

all’interno del confine del sistema;

l-*sexies decies*) “fabbisogno annuale globale di energia primaria”: quantità di

energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti

all’interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

l-*septies decies*) “fabbricato”: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne,

costituenti l’involucro dell’edificio, che delimitano un volume definito e dalle

strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i

dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

l-*octies-decies*)“fattore di conversione in energia primaria”: rapporto adimensionale

che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un’unità di

energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell’energia necessaria

per l’estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell’energia

elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di

trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle

perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all’energia

primaria non rinnovabile, all’energia primaria rinnovabile o all’energia primaria

totale come somma delle precedenti;

l-*novies decies*) “involucro di un edificio”: elementi e componenti integrati di un

edificio che ne separano gli ambienti interni dall’ambiente esterno;

l-*vicies*) “livello ottimale in funzione dei costi”: livello di prestazione energetica che

comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia,

dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di

smaltimento;

il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di

un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio

nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel

caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in

cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

l-*vicies semel*) “norma tecnica europea”: norma adottata dal Comitato europeo di

normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto

europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

l-*vicies bis*) “prestazione energetica di un edificio”: quantità annua di energia

primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per

soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio,

la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici

sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità

viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di

isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli

impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria

non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

l-*vicies ter*) “riqualificazione energetica di un edificio” un edificio esistente è

sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo

denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o

straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie

diverse da quelle indicate alla lettera l-*vicies bis*);

l-*vicies quater*) “ristrutturazione importante di un edificio”: un edificio esistente è

sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo

denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o

straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25

per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le

unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o

dell'impermeabilizzazione delle coperture;

l-*vicies quinquies*) “sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento

d'aria”: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento

dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

l-*vicies sexies*) “sistema tecnico, per l’edilizia”: impianto tecnologico dedicato a uno

o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni

connesse con i servizi energetici dell’edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più

sottosistemi;

l-*vicies septies*) “teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia

termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di

produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento

o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua

calda sanitaria;

l-*duodetricies*) “unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio

progettati o modificati per essere usati separatamente;

l-*undetricies*) “vettore energetico”: sostanza o energia fornite dall’esterno del

confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio.”.

ART. 3

*(Modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole “agli articoli 7, 9 e 12 “ sono sostituite dalle

seguenti: “agli articoli 7 e 9”;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Il presente decreto si applica all’edilizia pubblica e privata.

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici

quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”;

l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione

dell’efficienza energetica degli edifici;

l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli

edifici;

i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare

l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di

climatizzazione;

la realizzazione e l’adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province

autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la

sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del

settore;

la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari

all’orientamento della politica energetica del settore.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo

136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il

codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-*bis*;

gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del

processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non

altrimenti utilizzabili;

edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della

destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di

sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,

strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal

comma 3-*ter*;

gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.”;

**d)** dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-*bis*. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente

alle disposizioni concernenti:

a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6;

b) l’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7.

3-*ter*. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle

porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle

valutazione di efficienza energetica.”.

ART. 4

*(Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della

difesa, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni

energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e

2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo conto dei

seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla

normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a

supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione

europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio

energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si

determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia

rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e

fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare

l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema

ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in

materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova

costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche,

sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della

direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di

convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli

edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono

determinati con l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione della tipologia

edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica

prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di

prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici

di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in

energia primaria non rinnovabile.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione

all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di

progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i

criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e

degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e

l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo

coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione

energetica.”;

c) al comma 2, le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1-bis” e dopo le

parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono inserite le seguenti: “e,

per i profili di competenza, con il Ministro della difesa”.

ART. 5

*(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di edifici a energia quasi*

*zero)*

1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4-bis

(*Edifici ad energia quasi zero*)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche

Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono

essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a

tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione

territoriale, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della

Conferenza unificata è definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici

a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia

edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d’azione di cui al comma 2, comprende, tra l’altro, i seguenti elementi:

a) l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di

edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2

anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici

a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste

per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva

2009/28/CE;

c) l’individuazione, in casi specifici e sulla base dell’analisi costi-benefici sul ciclo di vita

economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di

nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell’attuazione del comma 1.

Art. 4-*ter*

(*Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato*)

1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza

energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di

efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l’immobile

nonché all’entità dell’intervento.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento

dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli

edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il

fondo di garanzia cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è

utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza

energetica nell’edilizia pubblica. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13

marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di

cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all’articolo 22, comma 5, del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del

fondo stesso.

3. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -

ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a

disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio,

che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità

delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all’articolo 7, comma 12, del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un

elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la

transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e

inviato alla Commissione nell’ambito del Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica

di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.”.

ART. 6

*(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione*

*energetica, rilascio e affissione)*

1. L’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(*Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione*)

1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: “attestato di prestazione

energetica” ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad

un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e

quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione

energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del

costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera

direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto

dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità

non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione

energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile

l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio

delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o

locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce

evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di

prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità

immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto

di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine

alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

4. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari

facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più

unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima

destinazione d’uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico

destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di

climatizzazione estiva.

5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima

di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o

riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La

validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di

controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di

adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in

materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici

nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli

ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione

energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima

scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A

tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)

sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie

utile totale superiore a 500 m2, ove l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al

proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione

energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso

dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio

2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali

obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.

23.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia

stato rilasciato l’attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al

proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con

evidenza tale attestato all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al

pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi

di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro

edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di

climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto

pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica

dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia

già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva

2002/91/CE.

11. L’attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma

2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della

prestazione energetica. A tale fine, l’attestato di qualificazione energetica comprende

anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la

classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di

attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della

eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare

opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato

di prestazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel

sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU,

avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’ articolo 4, è

predisposto l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti

criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli

edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta

qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati

relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e

confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia

primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi

indici;

2) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica

globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il

riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica

utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti

a norma di legge;

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l’energia esportata.

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica

dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente

convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti

da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali

diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle

agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli

edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di

utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la

gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei

relativi controlli pubblici.”.

ART. 7

*(Modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal

seguente:

“1. Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche

termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente

decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il

contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il

proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni

competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi

o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti

in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente

potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del decreto 22

gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica Italiana, N. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la

compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione

delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di

riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della

legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa

legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla

applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso

razionale dell’energia nominato.”.

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. In relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova

costruzione, nell’ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della

fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta

efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia

rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi

di misurazione intelligenti.”.

ART. 8

*(Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1.All’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

secondo periodo è sostituito dal seguente:

“A tali fini:

a) i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, comunicano all’ente competente in materia

di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli

impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive

modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti

termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti

termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di

ogni anno;

c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette

annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.”;

**b)** dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

“5-*ter*. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli

adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva

2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli

disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l’utilizzo di soluzioni

alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata

onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio

energetico regionale;

semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e

ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all’integrazione dei

controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell’aria.

5-*quater*. I provvedimenti di cui al comma 5-*ter* devono essere compatibili con il Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto

legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

5-*quinquies*. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le

attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione

energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione,

formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti

dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera

circolazione dei servizi.

avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli

attestati emessi.

5-*sexies*. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie,

collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del

sistema informativo comune di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi

zero, di cui all’articolo 4-*bis*, comma 2;

e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa

energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.”.

ART. 9

*(Modificazioni all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. L’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(*Norme transitorie*)

1. Nelle more dell’aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per

l’attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni

energetiche degli edifici, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della

direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici -

Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la

classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche

che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1:

Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione

estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2:

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la

climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e

l’illuminazione;

d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3:

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la

climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di

energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e

preparazione acqua calda sanitaria.”.

ART. 10

*(Modificazioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal

seguente:

“Art. 14

(*Copertura finanziaria*)

1. All’attuazione del presente decreto, fatta salva l’implementazione degli

strumenti finanziari di cui all’articolo 4-*ter,* provvede con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 4-ter, comma

2 si provvede mediante il fondo di garanzia cui all’articolo 22, comma 4, del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, incrementato mediante l’utilizzo di quota parte dei proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13

marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali.”.

ART. 11

*(Modificazioni dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal

seguente:

“3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di

accompagnamento previste dall’articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della

produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di

piccole dimensioni, e all’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28

dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi

nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione

dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del

meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, N. 1 del 2 gennaio 2013.”.

ART. 12

*(Modificazioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1.L’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

“ Art. 15

*(Sanzioni)*

1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui

all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione

energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con

le modalità di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora

ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata

senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8,

comma 1 e 1-*bis*, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei

criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non

inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le

sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi

professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle

opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2,

contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa

non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione

deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i

provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o

l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni

di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito

dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e

non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e

sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la

sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente

locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i

provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici

di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto

dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici

o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il

proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non

superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici

o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6,

comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e

non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta

di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio

è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000

euro.”.

ART. 13

(*Modificazioni dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

1.All’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, è aggiunto il

seguente:

“4-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, è abrogato il

decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

ART. 14

*(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)*

1.Per le spese documentate, sostenute a partire dal 1 luglio 2013 e sino al 31 dicembre 2013,

relative ad interventi su edifici esistenti, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali ai

sensi degli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, parti di edifici o unità immobiliari esistenti,

riguardanti l’isolamento di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e l’installazione

di finestre comprensive di infissi, che delimitino lo spazio interno da uno spazio esterno o non

climatizzato, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli

importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in un numero di 10 quote annuali di pari

importo, secondo le condizioni riportate nell’allegato 1 al presente decreto - tabella A.

2.Per le spese documentate, sostenute a partire dal 1 luglio 2013 sino al 31 dicembre 2014,

relative ad interventi di cui al comma 1 che costituiscano ristrutturazione importante dell’intero

edificio, secondo la definizione data dall’articolo 2, comma 1, lettera l-*vicies quater)*, del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi

degli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, spetta la detrazione dall’imposta lorda per una

quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in un numero di

10 quote annuali di pari importo, secondo le condizioni riportate nell’allegato 1 al presente

decreto - tabella A, estesi anche alle spese per l’acquisto e l’installazione di impianti di cui

all’allegato 1 al presente decreto - tabella B, secondo le condizioni in essa riportate.

Art. 15

(*Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione*)

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “30 giugno 2013” sono sostituite dalle

seguenti: “31 dicembre 2013”.

Art. 16

*(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)*

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai

seguenti:

“1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di

caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di

sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei

requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’articolo

4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4,

attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o

procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al

Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare. Le Regioni e Province Autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai

corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di

collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

ART. 17

(*Abrogazioni e disposizioni finali*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2,

comma 1, lettere c), d), e) ed f), l’articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell’allegato A, gli

Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell’articolo

15 e il punto 4 dell’allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2

dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso.

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: “attestato di

certificazione energetica” sono sostituite dalle seguenti: “attestato di prestazione energetica”.

ART. 18

(*Copertura finanziaria*)

*Per memoria*